



Comune di Limido Comasco
Provincia di Como

**REGOLAMENTO DEI MERCATINI
RISERVATI ALLE ATTIVITA' DI VENDITA
SPORADICHE E OCCASIONALI**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CC. NR. 013 DEL 15.05.2006

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CC. NR. 009 DEL 16.03.2007

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CC. NR. 035 DEL 15.11.2014



Sede: via Roma, 13 – 22070 Limido Comasco (CO)
Tel. 031935705 – Fax 031895210 – P.Iva 00434590139
pec info@pec.comune.limidocomasco.co.it
sito www.comune.limidocomasco.co.it

Mod.-.....



ART. 1

- 1.1 Il Comune di Limido Comasco adotta il presente regolamento nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale dettata in tema di commercio e somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche. A tal fine, con il presente regolamento, fissa la disciplina generale dei "mercatini" e di tutte le manifestazioni organizzate sul territorio comunale senza carattere di continuità e professionalità, riservati ai venditori occasionali non professionali, ai barattatori, agli artigiani itineranti, ai semplici espositori. Tali mercatini possono essere svolti in occasione di avvenimenti propri del territorio comunale oppure per la valorizzazione del centro storico, dei vecchi nuclei urbani, delle zone monumentali e delle altre aree cittadine di interesse aggregativo, riproponendoli alla cittadinanza attraverso una azione attrattiva.
- 1.2 Tali mercatini, riservati ai venditori occasionali (forme di commercio sporadico e non professionale escluse dalla disciplina del Decreto Legislativo 114/98 e della L.R. 2 febbraio 2010 n° 6 e ss.mm.ii. - "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere"), agli artigiani itineranti, ai barattatori e ai semplici espositori, che si svolgono su aree pubbliche e/o private, escludono la presenza dei commercianti professionali.

ART. 2

- 2.1 Le manifestazioni descritte al punto precedente possono essere promosse dall'Ente comunale e da associazioni ed organismi vari con sede nel Comune di Limido Comasco ai quali può essere anche affidata, mediante convenzione, la loro organizzazione e la gestione. In tal caso, le associazioni avranno l'obbligo di far osservare quanto contenuto nel presente regolamento, in particolare per quanto concerne l'assegnazione dei posteggi agli istanti e la redazione del loro elenco, da inoltrare all'Amministrazione Comunale.
- Le manifestazioni sono autorizzate con apposito provvedimento del Sindaco, e possono riguardare, a titolo puramente indicativo, i venditori occasionali, gli artigiani itineranti, i barattatori, i semplici espositori ovvero gli operatori che espongono per la vendita prodotti di personale e propria fattura artigianale, dell'ingegno a carattere creativo, dell'arte (quadri, oggetti in legno, in vetro, in ferro battuto in cera, in ceramica) composizioni floreali.
- 2.2 I commercianti, gli hobbisti, i collezionisti e gli artigiani interessati a partecipare alle manifestazioni devono presentare apposita autocertificazione dichiarando ove ricorra il caso quanto segue:

A - PER I VENDITORI OCCASIONALI E PER I BARATTATORI

- di non essere iscritto in nessuno dei registri, obbligatori per gli imprenditori commerciali professionali, presso nessuna Camera di Commercio del territorio italiano in relazione agli articoli trattati;
- di non esercitare l'attività di commercio al dettaglio di detti articoli in forma professionale, bensì di praticarla in modo sporadico (commercio

occasionale), non sottoponibile quindi alla disciplina commerciale contenuta nel D.Lgs 114/98 e successiva normativa di settore che, viceversa, regola le attività di commercio in forma professionale e continuativa;

- di non esporre e di non porre in vendita prodotti che non siano il risultato e l'opera della propria creatività ed ingegno (hobbies), così come consentito dall'art. 4, comma 2, del D. Lgs 114/98;
- di non esercitare alcuna forma di attività commerciale al dettaglio ma soltanto scambio degli oggetti (baratto).

B - PER GLI ARTIGIANI PRODUTTORI SU AREA PUBBLICA

- di essere iscritto al registro delle imprese presso la Camera di Commercio della Provincia di residenza in qualità di artigiano che esercita per mestiere la produzione di oggettistica in forma itinerante su area pubblica e di porre in vendita, pertanto, esclusivamente gli articoli prodotti con tale modalità (ex art. 121 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - TULPS).

C - PER GLI ARTIGIANI PRODUTTORI SU AREA PRIVATA

- di essere iscritto nel registro Albo Imprese Artigiane (A.I.A) presso la Camera di Commercio della Provincia di residenza in qualità di artigiano che esercita per mestiere la produzione in forma fissa su area privata dei seguenti articoli nel laboratorio sito nel Comune di.....e, pertanto, di volere usufruire dell'eventuale posteggio sul mercatino esclusivamente per l'esposizione pubblicitaria dei propri prodotti artigianali escludendo qualsiasi operazione di vendita, ivi compresa la sottoscrizione e la raccolta degli ordinativi d'acquisto.

D- PER ARTIGIANI NON PRODUTTORI E PER COMMERCianti

- di essere iscritto al registro delle Imprese della Provincia di residenza e di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.Lgs. 114/98 e della Legge Regionale n. 6/2010.

E- ESPOSITORI CON DIVIETO ASSOLUTO DI VENDITA: HOBBISTI – COLLEZIONISTI/soggetti privi delle suddette autorizzazioni che partecipano con finalità esclusive di esposizione o scambio di oggetti collezionisti a scopo di hobby dichiarando la loro qualifica ed eventualmente dimostrando la loro partecipazione ad altre attività similari.

Possono partecipare ai mercatini le Associazioni senza scopo di lucro alle quali vengono riservati il 20% dei posteggi; sono esenti dal canone per occupazione suolo pubblico previsto dall'art. 6.

L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità giuridica, fiscale, amministrativa, civile e penale relativa ad eventuali comportamenti illeciti tenuti prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione da parte dei soggetti partecipanti.

2.3 Non sono considerati mercatini (e pertanto non sono soggetti alla regolamentazione del presente regolamento) quelli che, in occasioni e

ricorrenze religiose, si svolgono alle porte delle chiese o in spazi parrocchiali e sono effettuati da associazioni o gruppi di volontariato.

- 2.4 Qualora le manifestazioni di cui al punto precedente coinvolgano, totalmente o in parte, aree pubbliche, per le medesime si applicano le norme regolamentari indicate nei paragrafi precedenti.

ART. 3

- 3.1 Lo svolgimento delle manifestazioni è subordinato, come prescritto nell'art. 2, comma 1 ad apposita autorizzazione da parte del Comune (provvedimento sindacale). A tale scopo gli interessati (Associazioni, Enti, Organismi, Comitati, Gruppi o persone fisiche) dovranno inoltrare al Comune specifica richiesta scritta almeno trenta giorni prima della data della manifestazione medesima.

La richiesta dovrà contenere i dati identificativi completi del soggetto richiedente e tutte le indicazioni atte a connotare chiaramente la manifestazione, con particolare riferimento alla data e all'ora di svolgimento, alla tipologia, alla durata, alla localizzazione delle aree interessate, ai prodotti esposti e/o in vendita. Se organizzata da soggetti esterni dell'Amministrazione Comunale, prima dell'ora fissata per l'inizio della manifestazione, l'organizzatore dovrà consegnare, al personale addetto al controllo, l'elenco nominativo dei singoli partecipanti al mercatino

- 3.2 La richiesta per lo svolgimento di mercatini su aree pubbliche, di cui al paragrafo precedente, può essere inoltrata o per ciascuna singola manifestazione ovvero per un calendario programmato.
- 3.3 Nel caso di mercatini aventi carattere di eccezionalità, per i quali non è possibile inoltrare al Comune la specifica richiesta, è data facoltà al Comune stesso di provvedere in proposito.
- 3.4 L'Amministrazione Comunale esegue gli opportuni controlli e verifiche in ordine agli adempimenti e alle autocertificazioni di cui al precedente articolo 2.2 anche in capo ai singoli partecipanti alla manifestazione.
- 3.5 Gli operatori, in ogni caso, hanno l'obbligo di osservare qualsiasi disposizione relativa alla disciplina fiscale e igienico sanitaria prescritte dalle vigenti normative legislative e regolamentari in quanto compatibili ed applicabili alle particolari tipologie di vendita contemplate e disciplinate dal presente regolamento.
- 3.6 Il Comune si riserva di chiedere l'intervento, per i controlli e i riscontri di cui al precedente paragrafo 3.5, delle amministrazioni pubbliche competenti nelle materie fiscali e igienico sanitarie.

ART. 4

Il numero massimo di posteggi disponibili è di 100

Ogni posteggio potrà avere una superficie massima di 8x4 mq. circa.

E' vietato occupare un'area maggiore di quella assegnata; tra un posteggio ed un altro dovrà essere lasciato libero uno spazio di almeno m. 0,50.

Per particolari occasioni il numero dei parcheggi può essere implementato in ragione del 100%, fatta salva la verifica delle disponibilità delle aree.

ART. 5

Le operazioni di allestimento, esposizione e rimozione dei banchi dalla manifestazione si svolgeranno secondo i seguenti orari:

dalle ore 7.30 alle ore 8.00 scarico e approntamento banco;

dalle ore 8.30 alle ore 19.00 orario di esposizione;

dalle ore 19.00 alle ore 20.00 ricarica merce e rimozione banco;

Il limite d'arrivo per i concessionari dei posteggi fissi sono le ore 8.00.

Dopo lo scarico delle merci, gli automezzi dovranno essere parcheggiati al di fuori dell'area di esposizione a meno che non siano parte integrante della struttura espositiva.

E' vietato, al di fuori degli orari sopra stabiliti per le operazioni di carico e scarico circolare con automezzi nelle zone adibite ad area espositiva; è inoltre vietato rimuovere il banco ed abbandonare il mercato prima degli orari stabiliti.

A conclusione delle operazioni di ricarica merce e rimozione del banco, effettuate nei termini sopraindicati, i posteggi dovranno essere completamente sgombri da ogni merce o materiale compresi i rifiuti che dovranno essere raccolti nei modi previsti dall'art. 9 del presente Regolamento.

L'amministrazione Comunale, ove necessario, provvede a redigere ordinanza sindacale di chiusura al traffico veicolare nella giornata della manifestazione al posizionamento delle transenne in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori e agli utenti e a pubblicizzare l'ordinanza di chiusura totale al traffico veicolare ai residenti delle vie interessate. Gli espositori devono altresì provvedere al posizionamento dei banchi e dei posteggi in modo da consentire la circolazione veicolare ai mezzi d'emergenza e di soccorso.

ART. 6

Ogni espositore è tenuto al pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico, previsto in € 15,00, con bollettino di c.c.p./bonifico o per il tramite del personale addetto, che rilascerà apposita ricevuta. Il predetto importo potrà comunque di volta in volta essere modificato con apposita delibera di Giunta.

ART. 7

4.1 Le attività di vendita e/o di esposizione in qualsiasi forma esercitate sul territorio del Comune di Limido Comasco, devono essere svolte nel rispetto delle norme di carattere igienico sanitario e non possono in alcun modo essere di ostacolo alla viabilità e al pubblico interesse.

In particolare, ogni operatore è tenuto ad avere cura del luogo nel quale svolge la propria attività di vendita o di esposizione e a non depositarvi o abbandonarvi rifiuti di qualsiasi genere.

4.2 La fotocopia dell'autocertificazione relativa all'esercizio della vendita in forma sporadica non professionale, dell'artigianato itinerante, del baratto, dell'esposizione e del commercio, deve sempre essere a disposizione del soggetto che in quel momento svolge l'attività sul mercatino; l'autocertificazione deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.



Sede: via Roma, 13 – 22070 Limido Comasco (CO)
Tel. 031935705 – Fax 031895210 – P.Iva 00434590139
pec info@pec.comune.limidocomasco.co.it
sito www.comune.limidocomasco.co.it



UNI EN ISO
14001:2004
CERTIFICATO
N° 0360 A/O



Member of CISA Federation
ISO 9001:2008
Sistema Qualità Certificato
CERTIFICATO N° 01.528

ART. 8

Agli espositori è vietato:

1. accendere fuochi, introdurre materiale esplosivo e prodotti detonanti o pericolosi o maleodoranti o che possono arrecare danno o molestia;
2. fare uso di altoparlanti o di altri apparecchi d'amplificazione e diffusione di suoni;
3. disturbare con grida o schiamazzi;
4. circolare e sostare con veicoli di qualsiasi genere all'interno di piazze e lungo le vie riservate alla mostra – mercato;
5. esporre oggetti preziosi;
6. esporre armi o parti di essi.

ART. 9

Gli espositori non devono gettare su suolo pubblico rifiuti o residui di sorta inerenti la propria attività e sono tenuti a provvedere alla raccolta degli stessi in appositi contenitori messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale e secondo le istruzioni o le disposizioni vigenti ai fini del corretto conferimento dei rifiuti.

ART. 10

Chiunque eserciti il commercio in forma professionale senza la prescritta autorizzazione incorre nelle sanzioni amministrative previste e stabilite dal D.Lgs. 114/98.

Il singolo espositore si assume piena responsabilità per gli oggetti posti in vendita, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità inerente gli oggetti venduti.

Gli espositori sono responsabili per tutti i danni che, nel corso dello svolgimento del mercatino, per qualsiasi ragione, saranno cagionati direttamente o indirettamente all'Amministrazione Comunale e/o terzi.

Sono altresì responsabili per l'inosservanza delle norme vigenti in materia civile, amministrativa e tributaria.

ART. 11

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento e le violazioni alle limitazioni ed ai divieti stabiliti dalle eventuali altre deliberazioni, determinazioni e ordinanze del Comune in materia, comporteranno le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge e l'immediata interdizione dalla manifestazione.